



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO 3 – Coordinamento USMAF – SASN

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Alle strutture di formazione autorizzate ai sensi del DM 16 giugno 2016

Al MIT – DG Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Ufficio VI

e p.c.

Agli Uffici 1 e 10 della DGPRE

Agli USMAF-SASN loro sedi

OGGETTO: CORSI “FIRST AID” E “MEDICAL CARE” – ULTERIORI DELUCIDAZIONI SUL MANTENIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, SULLE ESENZIONI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI PER IL PERSONALE SANITARIO LAUREATO IN INFERMIERISTICA E MEDICINA E CHIRURGIA, SULL’APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MIT 10 MAGGIO 2005, N. 121 NELLA VERSIONE VIGENTE.

PREMESSA

Il Ministero della Salute è l'autorità competente per il rilascio dei certificati di addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, paragrafi da 1 a 6, del codice STCW. Come noto, il Ministero della salute, con decreto ministeriale 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 195 del 22 agosto 2016) ha recepito, per quanto di propria competenza, l'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in attuazione della direttiva 2012/35/UE e della successiva direttiva (UE) 2022/993, in relazione ai requisiti minimi di formazione e addestramento della gente di mare.

In merito all'oggetto, la scrivente EX DG della Prevenzione precisa quanto segue:

1) DIDATTICA A DISTANZA

Con la circolare n. 0013061 del 15/04/2020, agli Enti autorizzati allo svolgimento dei corsi *First Aid* e *Medical Care*, era stata consentita l'implementazione della didattica a distanza per l'erogazione in modalità “on line” dei corsi di primo soccorso sanitario - *First Aid* - e di assistenza medica a bordo di navi mercantili - *Medical Care* - per il personale navigante marittimo. La possibilità ed in alcuni casi la necessità di svolgere i corsi di formazione a distanza era stata ribadita all'articolo 25 del d.P.C.m. 2 marzo 2021, il cui comma 4 faceva espresso riferimento ai lavoratori marittimi. Con la successiva circolare prot. n. 0011565-23/03/2021-DGPRE MDS la Direzione Generale della Prevenzione aveva definito le “ulteriori indicazioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati First Aid e Medical Care alla luce del persistere dello stato di emergenza Covid 19”.

Con la presente nota si esprime parere favorevole al mantenimento, anche al di fuori di un contesto emergenziale nazionale, delle indicazioni fornite dalla circolare 0013061 del 15/04/2020 e dalla circolare 0011565 del 23/03/2021 sull'erogazione in modalità da remoto/

online dei corsi di addestramento *First Aid* e *Medical Care* per i centri di formazione che ne facciano esplicita richiesta. In particolare, si rappresenta la necessità di effettuare **la parte teorica** dei corsi di formazione e addestramento (non refresh) **in presenza o in modalità on line/a distanza, blended, sincrona** per i discenti che devono conseguire la certificazione per la prima volta; **diversamente, per i corsi di aggiornamento/re-training** e per i corsi in cui i discenti hanno già avuto una precedente certificazione, **potrà essere utilizzata anche la modalità on line asincrona**. Si rammenta che per tutte le tipologie di corsi, ex novo e aggiornamento, **le prove pratiche e quelle sul manichino**, durante e/o a fine corso, **dovranno essere svolte in presenza**. In aggiunta, tenendo conto di quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 4 agosto 2021 n°116, si ritiene opportuno che gli enti di formazione provvedano alla formazione anche per quanto riguarda l'utilizzo del DEA automatico o semi-automatico.

Infine, per quanto concerne il numero massimo dei partecipanti ai corsi, non sono al momento previste deroghe a quanto stabilito dal d.m. 16 giugno 2016 e alla necessità che vi siano sistemi didattici efficaci nonché congruità e adeguatezza del personale docente, della logistica, delle attrezzature e di quant'altro necessario al regolare ed efficace svolgimento dei corsi e delle prove pratiche (i.e. manichini, sistemi di valutazione, tutor d'aula, etc.).

2) ESENZIONI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

I requisiti formativi e professionali per ottenere la qualifica di infermiere o di medico includono un percorso formativo all'interno di vari reparti, incluso il Pronto Soccorso, (al di là di quanto previsto dal d.m. n. 388/2003) e, nel complesso, possono considerarsi superiori a quelli minimi previsti dal d.m. 16 giugno 2016 per l'ottenimento della certificazione *First Aid*. Inoltre, anche la normativa nazionale in ambito di sicurezza sul lavoro, anche se non specificamente diretta ai marittimi, va in questa direzione: in particolare il "Decreto del Fare" ovvero decreto-legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e l'Accordo della Conferenza tra Stato e Regioni del 7 luglio 2016 introducono e sostengono il principio secondo cui, chi frequenta un percorso formativo obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro non deve essere obbligato a frequentarne anche un altro totalmente sovrapponibile in termini di contenuti e durata. Nella stessa direzione si sono espressi in precedenza anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Tenendo conto di quanto sopra, si ritiene che ad oggi il marittimo con la qualifica di medico o infermiere possa essere esonerato dalla partecipazione e dal superamento dei corsi *First Aid*. A tal proposito, all'interno del Sistema NSIS del Ministero della Salute sono stati implementati modelli di certificato *First Aid* che consentano di annotare questa specifica esenzione per il personale sanitario.

3) APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MIT 10 MAGGIO 2005, N. 121 NELLA VERSIONE VIGENTE

Considerato che:

- a) **Il decreto del MIT 13 dicembre 2023, n. 227**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 28 del 05/02/2024 ed entrato in vigore il 20/02/2024 per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, **ha modificato il d.m. n. 121/2005, disciplinando, tra l'altro, il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe**, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 01, in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. **Al successivo articolo 3, comma 2-bis, è prevista, per gli aspiranti a tale titolo, la facoltatività dell'iscrizione alla gente di mare di 1^a categoria. Al contempo, tra i requisiti per il conseguimento del titolo professionale è previsto, all'articolo 4-bis, comma 2, lettera d), il superamento del corso First Aid.**
- b) il Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con il **decreto dirigenziale 9 agosto 2024, n. 210** ha disciplinato le modalità di svolgimento dei corsi STCW di addestramento e di formazione dell'**aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe**, definendolo all'art. 2, comma 1, lettera c), come *“colui che, indipendentemente dall'iscrizione nelle matricole della gente di mare, prima categoria, intende conseguire il titolo professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 01, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.*
- c) Il **d.lgs. n. 71/2015, art. 12, comma 1, seconda parte**, prevede che *“... gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare ...”*. Mutatis mutandis, anche se non espressamente previsto dal decreto del Ministero della Salute 16 giugno 2016, alla stessa stregua di quanto previsto per l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare, ai lavoratori marittimi non iscritti alle matricole della gente di mare, inclusi quelli del diporto o dei pescherecci, deve consentirsi la formazione in materia di primo soccorso ed assistenza sanitaria a bordo.
- d) La presenza a bordo di unità da diporto, in particolare quelle in uso commerciale di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 171/2005, di personale formato in materia di primo soccorso sanitario e/o assistenza sanitaria a bordo aumenta la sicurezza a bordo.
- e) Infine, il carattere facoltativo dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1^a categoria degli aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2^a classe, non esclude che alcuni di loro possano essere iscritti in matricola per opzione personale, carriera marittima pregressa o di ipotesi futura.

In attesa di un eventuale aggiornamento del D.M. 16 giugno 2016, si ritiene, quindi, che il decreto del MIT 10 maggio 2005, n. 121, come modificato dal decreto del MIT 13 dicembre 2023, n. 227, possa trovare applicazione anche nell'ordinamento del Ministero della Salute. A tal proposito, all'interno del Sistema NSIS del Ministero della Salute verranno implementati modelli di certificato First Aid che consentano di annotare la specifica esenzione per gli aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2^a classe e per le

altre casistiche relative agli altri lavoratori marittimi non iscritti alle matricole della gente di mare. Eventuali ulteriori indicazioni in merito alle modalità per l'iscrizione ai corsi e alla registrazione dei certificati presso gli USMAF-SASN dislocati sul territorio verranno rese note con apposita circolare interna.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr.ssa Maria Rosaria Campitiello

Il direttore dell'Ufficio di Coordinamento Usmaf-Sasn
Ex DG PREV
Dott. Antonio Salzano*

Referente estensore
Dott. Roberto Falvo*
Ufficio 3 ex DG PREV

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del [d.lgs n. 39/1993](#)